UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTIVAZIONE DI BORSE PER ATTIVITA' DI RICERCA E/O FORMAZIONE

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte delle strutture di ricerca dell'Ateneo (dipartimenti e centri), di borse per attività di ricerca e/o formazione finanziate con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, imprese nonché sulla base di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere.

Art. 2 - Tipologia

Le borse di cui al presente Regolamento sono finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett.*f*), della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificata dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5.
Le sole borse di formazione sono destinate a studenti di corsi di laurea magistrale, nell'ambito di specifiche attività formative e finalizzate alla partecipazione a gruppi e progetti di ricerca, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett.*c)*.

Art. 3 - Requisiti

Per la partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente Regolamento sono richieste la laurea o la laurea magistrale, rispettivamente per le borse di formazione e per le borse di ricerca, o titoli esteri equipollenti. Il mancato requisito della laurea deve essere adeguatamente giustificato. Ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.

Art. 4 - Finanziamento, durata, importo

Le borse di cui al presente Regolamento sono finanziate esclusivamente con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, imprese, specificamente finalizzati alle realizzazione di attività di cui all'articolo 1.
Esse non comportano oneri aggiuntivi per le strutture di ricerca dell'Università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti. Di norma le borse hanno una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi .

L'importo della borsa è stabilito con il provvedimento di attivazione o con il bando di selezione, sulla base delle risorse disponibili e della natura dell'attività.

Le borse di durata uguale ai 3 mesi verranno corrisposte alla conclusione del contratto in un'unica soluzione mentre le borse di durata superiore ai 3 mesi verranno invece corrisposte con pagamenti mensili posticipati.

Per il pagamento delle sole borse di formazione è necessario acquisire il parere positivo del docente responsabile dell'attività.

Art. 5 - Istituzione delle borse di ricerca, bando di concorso e domande di partecipazione

Le borse di ricerca di cui al presente Regolamento sono deliberate dalla struttura di ricerca, su proposta del docente referente o responsabile scientifico della convenzione, contratto o contributo di cui al presente articolo 1.
La relativa deliberazione dovrà stabilire:

- la durata e l'importo della borsa;
- l'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- il docente responsabile dell'attività;
- il laboratorio sede di svolgimento dell'attività di ricerca;
- la copertura finanziaria.

I bandi di concorso, predisposti in conformità al modello fornito dall'Ateneo, sono emanati, con proprio provvedimento, dal Direttore della struttura di ricerca.
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere presentate nei modi e tempi stabiliti da ciascun bando entro e non oltre il termine perentorio fissato nel bando di concorso.
Alle domande dovranno essere allegati:

- un dettagliato curriculum dell'attività scientifica, accademica e professionale
- una copia del documento d'identità del candidato
- gli eventuali altri allegati previsti nel bando
- ogni altro documento ritenuto idoneo ai fini della valutazione.

Art. 6 - Pubblicità

I bandi di concorso e gli atti relativi alla selezione saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito web di Ateneo.

Art. 7 - Commissioni esaminatrici e procedure di selezione

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore della struttura di ricerca. La selezione pubblica per il conferimento delle borse di cui al presente regolamento può essere effettuata per soli titoli ovvero per titoli e colloquio. La commissione esaminatrice stabilisce, nella riunione prima della valutazione:

- il punteggio complessivo da attribuire che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 100 punti
- i criteri e le modalità di valutazione dei titoli
- un eventuale punteggio minimo per l'ammissione al colloquio (se previsto dal bando di concorso).

I candidati stranieri o italiani residenti all'estero potranno sostenere il colloquio (se previsto dal bando di concorso) anche attraverso mezzi telematici. La commissione esaminatrice definisce, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito e individua il vincitore. In caso di pari merito deve essere designato il candidato più giovane d'età.

È possibile prescindere dall'emanazione del bando e dalle procedure di valutazione previsti agli artt. 5, 6 e 7 e l'Ateneo può conferire, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari per quanto compatibili, borse di cui al presente Regolamento a soggetti, beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, che risultino selezionati nell'ambito di procedure selettive, rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza propri dei bandi pubblici, svolte da Ministeri, Istituzioni o Organismi dell'Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, da altro Organismo pubblico o

privato senza scopo di lucro riconosciuto nell'ambito della comunità scientifica ovvero dal partenariato nel caso di programmi comunitari che prevedano tale procedura.

Art. 8 - Conferimento della borsa di ricerca

La commissione esaminatrice trasmetterà il verbale delle operazioni concorsuali al Direttore della struttura di ricerca, il quale, verificata la legittimità degli atti concorsuali, con proprio provvedimento, procederà all'approvazione degli stessi ed all'assegnazione della borsa.
Verrà trasmesso al candidato risultato vincitore comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa. Nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al comma precedente, il vincitore dovrà, pena decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

Alle borse di cui al presente Regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell'importo
L'Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti di cui al presente Regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10 - Diritti e doveri dei titolari di borsa di ricerca

L'assegnatario avrà l'obbligo di:
- iniziare le attività entro la data di decorrenza
- espletare le stesse regolarmente per l'intera durata della borsa, seguendo le direttive impartite dal docente responsabile dell'attività
- presentare, entro la scadenza della borsa, al Consiglio del dipartimento una relazione sul programma di attività svolto
- il borsista ha il diritto di avvalersi degli strumenti e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge la sua attività
- ferma restando la normativa sul diritto d'autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti di Ateneo
- il borsista è tenuto a rispettare il Codice Etico di Ateneo, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 D.L. 30 marzo 2001, n. 165, nonché al rispetto dei regolamenti interni dell'Ateneo.

Art. 11 - Sospensione, revoca o rinuncia

L'attività può essere sospesa per altri motivi debitamente giustificato. Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso. I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa di ricerca, previo accordo con il docente responsabile dell'attività e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
L'attività di ricerca deve essere obbligatoriamente sospesa per maternità. In caso di astensione obbligatoria per maternità, la borsa viene automaticamente prorogata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Qualora il titolare della borsa non prosegua regolarmente l'attività senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, o per altro giustificato motivo, il responsabile scientifico può proporre la revoca della borsa, da disporsi con apposito decreto del Direttore della struttura di ricerca.

Il titolare della borsa ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione alla struttura di ricerca dell'Ateneo con un preavviso di tempo congruo rispetto alla durata della borsa ed esplicitato nel contratto siglato dal borsista.

Art. 12 - Incompatibilità

La borsa di ricerca non è cumulabile con:

- assegni per attività di ricerca
- borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare
- rapporti di lavoro subordinato.

In caso di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, la compatibilità verrà attestata dal responsabile scientifico.
La borsa è compatibile con attività di lavoro occasionale.
Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario. I titolari di borsa di ricerca non possono essere impegnati in attività didattiche.